Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 16 marzo — **Numero 63**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *20 febbraio 1921, n. 222, che proroga la facoltà concessa al ministro della marina dal R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello, di complemento e della riserva navale.*

REGIO DECRETO-LEGGE *20 febbraio 1921, n. 223, che proroga le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1848, relativo ai ruoli organici del Ministero della marina.*

REGIO DECRETO *20 febbraio 1921, n. 228, che modifica il paragrafo 55 del regolamento 21 luglio 1907, n. 626, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.*

REGI DECRETI *nn. 205, 206, 207, 208 e 209 riflettenti riscossione di dazio, trasformazione di rendite, applicazione di tassa di soggiorno, approvazione di statuto ed erezione in Ente morale.*

Il numero 222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1475 in data 10 agosto 1919, col quale fu data facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni, di vascello, di complemento e della riserva navale, stabilendo le modalità del trasferimento medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 31 dicembre 1919, fissato dall'art. 10 del R. decreto-legge n. 1475, in data 10 agosto 1919, per la durata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge medesimo, è prorogato al 30 giugno 1921, fermo restando che gli ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al R. decreto-legge anzidetto, non potranno eccedere i 150 complessivamente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1848, che modificò temporaneamente i ruoli organici della car-

riera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1848, fissato, dall'art. 8 dello stesso R. decreto-legge, fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-21, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — FACTA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il paragrafo 55 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, è modificato come segue, nel suo secondo comma:

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali tutti i sottufficiali dell'arma stessa, sempreché soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale ed almeno sei mesi di effettivo comando di stazione e non più di 34 anni di età al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso. Per i sottufficiali muniti della licenza di liceo o d'Istituto tecnico il requisito dell'anzianità da sottufficiale è di un anno, che dovrà essere trascorso in effettivo servizio d'Istituto;

b) siano per concorde parere delle Commissioni compilatrici delle proposte di avanzamento giudicati meritevoli per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 205. Regio decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Ventimiglia (provincia di Porto Maurizio) è autorizzato a riscuotere un dazio proprio sugli attrezzi ed utensili di legno, sui lavori di vetrici, sugli attrezzi ed utensili di metallo, sui lavori di maiolica o di porcellana e su altri articoli di consumo locale.

N. 206. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio del Monte frumentario di Lapedona è trasformato nel senso che le relative rendite sono destinate a favore del locale ospedale del Buon Gesù, al quale il patrimonio stesso è interamente devoluto.

N. 207 Regio decreto 31 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Stella (Genova), ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 208. Regio decreto 3 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto di San Giuseppe in Revello (Cuneo).

N. 209. Regio decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Luigi Arcozzi Masino », in Malanghero, frazione del comune di San Maurizio Canavese, è eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.